

Penale Sent. Sez. 6 Num. 52490 Anno 2017

Presidente: IPPOLITO FRANCESCO

Relatore: MOGINI STEFANO

Data Udienza: 03/07/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Fiordaliso Giovanni, nato a Reggio Calabria il 1/2/1978,
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 6/3/2017

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

SAT

RITENUTO IN FATTO

1. Fiordaliso Giovanni ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di riesame dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria del 10/2/2017 che gli ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato di concorso in corruzione continuata per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 L. 203/1991, a lui ascritto al capo 26 dell'imputazione provvisoria.

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo i seguenti motivi.

2.1. Violazione degli artt. 125, 273 e 274 cod. proc. pen. e 319 e 321 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del contestato reato per non avere il Tribunale adeguatamente considerato le allegazioni della difesa idonee a dimostrare che gli orologi Rolex rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, e costituenti nella prospettiva accusatoria parte del prezzo della corruzione, erano stati dal ricorrente e dalla di lui moglie lecitamente acquistati, rispettivamente, presso la Gioielleria Versace di Reggio Calabria e dal Signor Luigi Ferro, mentre per il viaggio a Firenze, che rappresenterebbe il residuo prezzo della corruzione, le famiglie Fiordaliso e Bagalà avrebbero condiviso le spese, come dimostrato dal contratto di autonoleggio a nome del ricorrente, sicché mancherebbe nel caso di specie la dovuta gravità indiziaria in ordine al conseguimento del prezzo dell'ipotizzato reato.

2.2. Vizi di motivazione in punto di ritenuta sussistenza ed esclusiva adeguatezza delle esigenze cautelari, posto che il ricorrente è stato sospeso cautelativamente dal servizio fino all'esito del giudizio, sicché egli, pur se posto in libertà, non potrebbe reiterare le ipotizzate, illegittime condotte, comunque prevenibili con meno afflittiva misura interdittiva.

2.3. Con memoria difensiva depositata in data 23/6/2017 sono stati ribaditi i sopra esposti motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso ha ad oggetto la ritenuta sussistenza a fini cautelari di gravi

indizi del reato di corruzione propria, continuata e aggravata dalla finalità di agevolazione della 'ndrangheta-cosca Pìromalli, contestato al ricorrente, in concorso con Bagalà Francesco cl. 77, al capo 26 dell'imputazione provvisoria, sotto l'unico profilo relativo al prezzo dell'ipotizzato reato.

Il motivo di ricorso, così come prospettato, è fondato. Posto che il prezzo del reato contestato è espressamente individuato al capo 26 nel pagamento da parte di Bagalà Francesco cl. 77 del corrispettivo di prestazioni alberghiere in occasione di due soggiorni che il Bagalà e il Fiordaliso hanno, insieme alle rispettive famiglie, effettuato a Taormina e Firenze, nonché nella consegna di due orologi Rolex rinvenuti presso l'abitazione del ricorrente a seguito di perquisizione domiciliare, e tenuto conto che fin dall'ordinanza genetica è stata escluso che il soggiorno a Taormina fosse stato pagato dal Bagalà, la motivazione del provvedimento impugnato si rivela apparente e gravemente contraddittoria per quanto attiene al soggiorno fiorentino e ai due orologi di marca Rolex rinvenuti presso l'abitazione del Fiordaliso.

Quanto alle spese alberghiere relative al viaggio a Firenze, il Tribunale mostra (p. 25) di non confrontarsi adeguatamente con le specifiche allegazioni difensive formulate con la richiesta di riesame, invero del tutto ignorate, secondo le quali le due famiglie avrebbero in realtà diviso le spese della vacanza, avendo il ricorrente pagato, invece, il corrispettivo di pranzi, cene e noleggio auto.

Quanto ai due Rolex rinvenuti presso l'abitazione del ricorrente a seguito di perquisizione, ai quali espressamente e specificamente si riferisce l'imputazione nella determinazione del prezzo della contestata corruzione, l'ordinanza impugnata evidenzia una motivazione manifestamente contraddittoria, laddove per superare le specifiche allegazioni del ricorrente volte a dimostrare che quegli orologi erano stati oggetto di acquisto personale si riferisce, da un lato, al tenore di conversazione intercettata, ritenuto inequivoco, nonché alla impossibilità di stabilire la corrispondenza tra gli orologi sequestrati e quelli donati al ricorrente dal Bagalà (p. 26). In primo luogo, infatti, a fronte delle allegazioni del ricorrente, supportate dalle risultanze di indagini difensive consistenti nella raccolta di sommarie informazioni testimoniali e di documenti, l'interpretazione della conversazione in esame data dal Tribunale - secondo la quale il riferimento ai "Signor Gianni" come destinatario di uno degli orologi Rolex dei quali il Bagalà disponeva, nel luglio 2013, l'acquisto deve intendersi operato al ricorrente - appare del tutto apodittica. Di più, essa appare manifestamente illogica e contraddittoria rispetto alla constatazione immediatamente successiva per la quale, non conoscendosi esattamente né il modello, né il tipo di Rolex effettivamente regalati dal Bagalà, "non appare possibile effettuare alcuna

valutazione di corrispondenza tra quelli rinvenuti presso l'abitazione del ricorrente e quelli che lo stesso avrebbe ricevuto in dono dal predetto corruttore" (p. 26). La mancata prova di quella corrispondenza, rilevata dallo stesso Tribunale, contraddice infatti logicamente l'ipotesi accusatoria cristallizzata nel capo di imputazione 26 (per la quale gli orologi sequestrati presso l'abitazione del Fiordaliso sono proprio quelli a lui regalati dal Bagalà e ai quali si riferiva la conversazione intercettata tra lo stesso Bagalà e Morabito Giorgio), e, in definitiva, affida la logicità dell'interpretazione data dal Tribunale alla indicata conversazione ad un dato - rappresentato dall'esistenza di orologi Rolex regalati dal Bagalà al Fiordaliso diversi da quelli sequestrati - oltre che non verificato, neppure ipotizzato nella prospettiva accusatoria. Orbene, se in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389), è evidente che, nel caso di specie, la motivazione del provvedimento è, nel suo complesso, affetta da evidenti vizi logici in punto di gravità indiziaria della corresponsione del prezzo del reato di corruzione propria quale descritto al capo 26. Sicché, alla luce di quanto fin qui esposto, si rende necessario l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti ad altra Sezione del Tribunale di Reggio Calabria perché proceda a nuovo esame sui punti e profili critici segnalati, anche con riferimento alle specifiche censure enunciate dal ricorrente, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito - le indicate lacune e discrasie della motivazione.

2. Il motivo di ricorso concernente la sussistenza delle esigenze cautelari resta assorbito, dovendo essere rimessa ogni ulteriore considerazione di detto profilo al Tribunale del Riesame, all'esito delle valutazioni espresse in sede di rinvio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

Così deciso il 4/7/2017.

Il Consigliere estensore
Stefano Moqini r .

Il Presidente
Francesco Ippolito